



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 11

OGGETTO: L.R. 14 FEBBRAIO 2024, N. 7. REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO DELL'ASSOCIAZIONE A.T.A. (ASSOCIAZIONE TABACCHICOLTORI ABRUZZESI) CON SEDE IN LANCIANO (CH), COD. FISC. 01208250694, A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ COOPERATIVA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 102/2005. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Data: 04/03/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: L.R. 14 febbraio 2024, n. 7. Revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione A.T.A. (Associazione Tabacchicoltori Abruzzesi) con sede in Lanciano (CH), Cod. Fisc. 01208250694, a seguito di trasformazione in Società Cooperativa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 102/2005. Cancellazione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”*;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato *“Competenze delle regioni e delle province autonome”*;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: *“Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.”*;

VISTO, specificatamente, l'art. 6, co. 3 della L.R. 7/2024, che testualmente recita *“Qualora le modifiche statutarie siano tali da comportare la perdita dei requisiti per il mantenimento della personalità giuridica, il procedimento è concluso con decreto del Presidente della Giunta regionale di cancellazione e successiva annotazione nel registro di cui all’art. 5”*;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante *“PARZIALE REVISIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO “PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO”*, con cui, tra l’altro, il Servizio *“Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”* è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

PRESO ATTO che l’Associazione A.T.A. (Associazione Tabacchicoltori Abruzzesi), con sede in Lanciano (CH) - Cod. Fisc. 01208250694, è stata iscritta in data 7 luglio 1983 al n. 237 del Registro delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Tribunale di Chieti;

RILEVATO che con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;

DATO ATTO che:

- il Tribunale di Chieti con nota prot. n. 642 del 16.03.2001, in atti al prot. n. 3476 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle

persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;

- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all'Associazione A.T.A. (Associazione Tabacchicoltori Abruzzesi), risultando che la stessa era stata iscritta in data 07.07.1983 al n. 237 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale di Chieti;

RILEVATO che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, era stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

CONSIDERATO che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l'Associazione A.T.A. (Associazione Tabacchicoltori Abruzzesi), già iscritta nel registro del Tribunale di Chieti, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

EVIDENZIATO che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

TENUTO CONTO che, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante agli atti del Servizio medesimo;

RICHIAMATA la DGR n. 462 del 24.07.2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati "A" e "B" della citata deliberazione), condotta dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha disposto l'iscrizione d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche, limitatamente agli Enti riportati nel prefato Allegato A, ovvero gli Enti già iscritti nei registri delle persone giuridiche detenuti dai Tribunali che non hanno mai formalizzato, nella vigenza della L.R.13/2005, istanze ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima, ma hanno regolarmente ricevuto le comunicazioni, trasmesse nell'ambito della suddetta ricognizione, inerenti la sopravvenuta normativa regionale e gli obblighi da essa derivanti;

RILEVATO che l'Associazione A.T.A. (Associazione Tabacchicoltori Abruzzesi) è ricompresa nell'elenco di cui al citato Allegato A alla DGR 462/2025 ed è stata, quindi, iscritta d'ufficio in data 21.11.2025 al n. 132 del registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;

ACCERTATO, a seguito della citata attività ricognitiva sulle persone giuridiche iscritte nei Registri dei Tribunali, che l'Associazione *de qua* ha mutato la propria natura giuridica, trasformandosi in Società Cooperativa, come risultante dalla visura storica del Registro delle Imprese;

RILEVATO, specificatamente, che l'Associazione A.T.A. (Associazione Tabacchicoltori Abruzzesi), riconosciuta dalla Regione Abruzzo, ai sensi della L. 20 ottobre 1978, n. 674, con DGR n. 3976 del 07.07.1983, si è trasformata, ai sensi dell'art. 4, co. 5, del D.lgs. n. 102/2005, in Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata, denominata ATA Società Cooperativa, con atto Rep. N. 54614 del 19.12.2005, a rogito del Notaio Dott. Giuseppe Sorrentini;

RILEVATO, altresì, che dalla visura storica del Registro delle Imprese è emerso che la Società Cooperativa denominata ATA Società Cooperativa (Cod. Fisc. 01208250694) è, attualmente, in liquidazione;

EVIDENZIATO che, ai sensi del DPR 361/2000 e della L.R. 7/2024, l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato è riservata, esclusivamente, agli Enti di cui al Libro I del Codice civile che perseguono scopi non lucrativi;

CONSIDERATO che la trasformazione di cui sopra ha comportato il mutamento della natura giuridica dell'Associazione, la quale ha assunto una struttura societaria mutualistica disciplinata dal Libro V del Codice civile (*cf.* artt. 2511 e ss. del c.c.);

TENUTO CONTO che le società cooperative:

- acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle Imprese (ex art. 2331 del c.c. richiamato dall'art. 2523 del c.c. per le cooperative);
- sono imprese che operano sul mercato, sebbene aventi "scopo mutualistico" (fornire beni o servizi ai soci a condizioni più vantaggiose), e che tale regime pubblicitario è incompatibile con quello previsto per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato di cui al DPR 361/2000, riservato esclusivamente agli Enti disciplinati dal Libro I del Codice civile, aventi "scopo ideale";

RITENUTO, pertanto che la trasformazione operata dall'Associazione A.T.A. (Associazione Tabacchicoltori Abruzzesi), è incompatibile con il mantenimento della personalità giuridica di diritto privato, conseguita con l'iscrizione, da parte del Tribunale di Chieti, nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, stante l'assunzione di una veste societaria soggetta a diversa pubblicità legale, ovvero quella del Registro delle Imprese;

PRESO ATTO che, per la fattispecie in esame, ricorrono le condizioni di cui alla L.R. 7/2024, art. 6, co. 3, sopra enunciato, come accertato a seguito dell'attività ricognitiva svolta, dalla quale si rileva che le modifiche statutarie effettuate dall'Associazione hanno determinato la trasformazione della stessa in società cooperativa, facendo venir meno le condizioni per restare iscritta nel registro delle persone giuridiche di diritto privato;

VISTA la nota prot. n. 407034/24 del 21/10/2024 con cui il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha, quindi, comunicato, agli indirizzi PEC della Società Cooperativa denominata ATA Società Cooperativa e al nominativo del soggetto liquidatore, l'avvio del procedimento, ex artt. 7 e 8 della L.241/90, di revoca della personalità giuridica e di cancellazione dal registro delle persone giuridiche di diritto privato, assegnando un termine (ex art. 10 della L. 241/90), entro il quale far pervenire eventuali osservazioni;

RILEVATO che, a tutt'oggi, stante l'ampio lasso di tempo trascorso, non è pervenuto alcun riscontro alla predetta comunicazione del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale";

RITENUTO, pertanto, tenuto conto degli elementi acquisiti e stante il principio generale di tipicità dei registri pubblici, di doversi procedere alla revoca della personalità giuridica dell'Associazione A.T.A. (Associazione Tabacchicoltori Abruzzesi), acquisita con l'iscrizione in data 7 luglio 1983 al n. 237 del registro delle persone giuridiche di diritto privato del Tribunale di Chieti e alla cancellazione, ex L.R. 7/2024, art. 6, co. 3, dal registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, con successiva annotazione al n. 132 di detto registro;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.*" e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della “Direzione generale della Regione”, reggente del Dipartimento “Presidenza - Programmazione - Turismo” e il Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di prendere atto** delle risultanze dell'intera attività istruttoria e ricognitiva, come descritta negli atti anzi evocati, svolta dal Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale” nei confronti dell'Associazione A.T.A. (Associazione Tabacchicoltori Abruzzesi) - Cod. Fisc. 01208250694, iscritta in data 7 luglio 1983 al n. 237 del registro delle persone giuridiche di diritto privato del Tribunale di Chieti e successivamente iscritta in data 21.11.2025, ex DGR 462/2025, al n. 132 del registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;
2. **di prendere atto** che la trasformazione operata dall'Associazione A.T.A. (Associazione Tabacchicoltori Abruzzesi) - Cod. Fisc. 01208250694, in ATA Società Cooperativa - Cod. Fisc. 01208250694, è incompatibile con il mantenimento della personalità giuridica di diritto privato, stante l'assunzione di una veste societaria soggetta a diversa pubblicità legale, ovvero quella del Registro delle Imprese;
3. **di disporre**, per l'effetto, la revoca della personalità giuridica dell'Associazione Associazione A.T.A. (Associazione Tabacchicoltori Abruzzesi) - Cod. Fisc. 01208250694 - e la cancellazione della stessa, ai sensi dell'art. 6, co. 3, della vigente L.R. 7/2024, dal registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, con successiva annotazione al n. 132 di detto registro;
4. **di trasmettere** il presente atto agli indirizzi PEC della Società Cooperativa denominata ATA Società Cooperativa e al nominativo del soggetto liquidatore;
5. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Il Presidente Della Giunta Regionale

RIEPILOGO FIRME

ESTENSORE
Sandrina Masciola
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
Marco De Santis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
Vincenzo Rivera
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 04/03/2026 14:22:22

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031